

ACCORDO SINDACALE

- ⇒ Premesso che l'art. 20 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori) stabilisce che "i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nelle unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.";
- ⇒ Premesso che l'art. 3 del A.N. 7/2/91 al punto h), afferma: "le OO.SS. impegnano le proprie rappresentanze sindacali aziendali, con riferimento all'art. 20 della legge 300/70, a non convocare assemblee dei lavoratori che comportino interruzione totale o parziale nella erogazione del servizio all'utenza, con il pagamento delle ore utilizzate **dai lavoratori del movimento** presenti alla assemblee in orario non di servizio entro le 10 ore di cui all'art. 33 del CCNL 23/7/76.";
- ⇒ Premesso che le assemblee del personale addetto agli impianti fissi (amministrazione e manutenzione) non vengono indette con la stessa frequenza di quelle destinate a tutto il personale e che quindi, al fine di evitare delle interruzioni del servizio troppo frequenti, il personale non appartenente al movimento partecipa alle assemblee generali, al di fuori del normale orario di lavoro.

Tutto ciò premesso:

tra la S.A.S.A. S.p.A./AG di Bolzano, rappresentata dal Dirigente del personale Dott. Maurizio Riolfatti

e

le R.S.U. della S.A.S.A. di Bolzano, si conviene, **a partire dall'anno 2003**, quanto segue:

1. a tutto il personale appartenente agli impianti fissi (amministrazione e manutenzione) che ha partecipato alle assemblee generali, che si tengono al di fuori del normale orario di lavoro, verranno corrisposte, nel mese di gennaio successivo all'anno di competenza, fino ad un massimo di 5 (cinque) ore di retribuzione.
2. la partecipazione deve essere comprovata dalle firme sui relativi elenchi predisposti a tale scopo.
3. resta sottinteso che se durante l'arco dell'anno verranno organizzate delle assemblee del personale, che comportano l'interruzione dell'orario di lavoro, per un periodo superiore alle 5 (cinque) ore l'eccedenza andrà a ridurre il monte ore indicato al punto 1 del presente accordo.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la S.A.S.A. S.p.A./AG:

Per le R.S.U.:

Maurizio Riolfatti
[Signature]
[Signature]

VERBALE DI ACCORDO

In data 15.04.2003 tra le aziende

SAD Trasporto Locale S.p.A.

SASA S.p.A.

ALM Srl

assistite dall'Associazione Industriali di Bolzano, Sezione Trasporti

e le OO.SS.

ASGB

FILT CGIL / AGB

FIT CISL / SGB

UILT UIL / SGK

FAISA / CISAL

si concorda e si conviene quanto segue in ordine alle linee guida dell'Accordo Interaziendale 2002 – 2005 relativo al Premio di Risultato.

PREMESSA

Si considera l'anno 2002 come anno particolare in quanto non e' stato ancora rinnovato, anche se scaduto per la parte economica al 31.12.2001, il CCNL del settore Autoferrotranvieri.

Pur non ancora noti gli esiti relativi al rinnovo del CCNL si ritiene di anticipare la trattativa per un accordo sul premio di risultato 2002 – 2005.

Tutto cio' premesso, le parti, tenuto conto che non sono stati definiti i costi e i soggetti che dovranno far fronte al maggior onere determinato dall'applicazione dello stesso contratto, sono disponibili a sottoscrivere il presente accordo preliminare contenente le linee guida in ordine all'applicazione del premio di risultato 2002 – 2005.

1. Le aziende erogheranno, con la retribuzione di aprile 2003, il premio relativo all'esercizio 2002 con le stesse modalita' previste per il periodo 1998 – 2001.

L'importo pro capite di riferimento per il 2002 e' di 878 euro.

2. Le parti concordano sui principi di cui all'art. 2, punto 3 dell'Accordo Interconfederale 23.07.1993 e dell'art. 52 del CCNL in vigore, in particolare laddove si richiama il principio che il premio di risultato e' volto a favorire l'ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttivita', di qualita' e di competitivita' dell'azienda.

Le parti concordano sul principio che il premio di risultato e' per sua natura incerto e' avra' caratteristiche di variabilita' in rapporto al raggiungimento dei risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati.

3. Il premio di risultato relativo al personale conducente verra' erogato con modalita' analoghe al premio 1998 - 2001, tenuto conto degli obiettivi di qualita', di produttivita' e di sicurezza fissati dall'ente regolatore con particolare riguardo a quelli che saranno definiti nei contratti di servizio.

Al fine di controllare e contenere il fenomeno degli incidenti, nell'ottica di un progetto comune impresa - sindacato, fermo restando l'applicabilita' del R. D. 148 / 1931, potranno essere stipulati appositi accordi aziendali.


Per quanto riguarda le societa' SASA e ALM, che hanno gia' avviato le intese in materia gli accordi dovranno concludersi entro il 31.05.2003.

4. Per il premio di risultato relativo al personale impiegatizio e al personale di manutenzione saranno definiti nuovi criteri di valutazione della professionalita' e della qualita' conseguita.

Per il premio di risultato relativo al personale addetto agli impianti in sede propria le parti si impegnano a rivedere, alla luce di quanto sopra, i criteri di valutazione per il conseguimento del premio stesso.

5. Resta inteso che si conferma l'indirizzo di sviluppare un sistema di formazione, che oltre a garantire lo sviluppo interdisciplinare delle professionalita' (ad esempio per il personale di manutenzione e del personale dei servizi in sede propria), consenta uno sviluppo delle qualita' interne attraverso corsi di approfondimento delle relazioni intersettoriali interne delle relazioni con l'ente regolatore.

Ai fini dell'erogazione del premio di risultato, per il personale di cui al punto 4., le parti definiranno un sistema di valutazione dei risultati conseguiti dal personale medesimo.

The right side of the page contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller, more legible signatures and initials, some appearing to be in blue ink. The signatures are arranged vertically along the right margin.

6. Relativamente alla parte economica, saranno effettuate apposite verifiche alla luce delle determinazioni del CCNL e dei rapporti tra l'ente regolatore e i gestori firmatari del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

le Aziende

Luca Marini, *Alcanta*
Alcanta
Alcanta

OOSS

Stefano Geronzi
Stefano Geronzi
Federico
Roberto